



REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 20 febbraio 2017

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l’affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

2. Esso è redatto salvaguardando il rispetto e la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione e soprattutto tenendo conto delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:

- il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- le Circolari del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 e 31/7/1998, n. 10;
- il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per lo Stato Civile);
- la L. 30/3/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- il D.P.R. 15/7/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
- la L.R. Toscana 31/5/2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), come modificata dalla L.R. Toscana n. 66 del 12 novembre 2013.

3. La cremazione può essere eseguita solo in impianti di cremazione in regola con le disposizioni di cui agli articoli da 78 a 81 del DPR 285/1990 e – nel territorio toscano – con l’art. 6 della L.R. 29/2004, autorizzati secondo legge.

4. Si dà atto che il Comune di Castelfiorentino non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni, i richiedenti potranno avvalersi dell’impianto che riterranno più opportuno.

5. L’ufficio dello stato civile del Comune di Castelfiorentino autorizza la cremazione come previsto nel seguente articolo, individuando nell’atto stesso l’impianto di cremazione, secondo le indicazioni fornite dai familiari e verificandone la conformità alla normativa vigente.

Art. 2

Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deceduto a Castelfiorentino è autorizzata dall’ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfiorentino, quale comune di deces-



so, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria olografa, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c. in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In ogni caso, l'ufficiale di stato civile che riceve la suddetta dichiarazione provvede ad inoltrarla all'ufficiale di stato civile dell'altro Comune, per i provvedimenti di competenza;
 - d. per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
 3. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
 4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso nelle forme consentite dalla legge.



5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 c.1. lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. In presenza di volontà testamentaria ad essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
7. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e alla consegna dell'urna cineraria e dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
8. In caso di morte sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 3

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie o di estumulazioni avvenute nei cimiteri del Comune di Castelfiorentino, secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento di polizia mortuaria, possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta degli aventi titolo o per disposizione del Comune per il tramite del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo assenso degli aventi titolo o, nei casi in cui questi siano irreperibili, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di uno specifico avviso. La richiesta e/o l'assenso alla cremazione dei resti sono presentati con le modalità descritte di seguito.

3. Con l'entrata in vigore del DPR 285/1990, la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dei deceduti dopo il 27/10/1990 (data di entrata in vigore della predetta normativa) è ammessa previa acquisizione del semplice assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i deceduti prima dell'entrata in vigore del DPR 285/1990, la cremazione è ammessa a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, individuato ai sensi del codice civile, o della maggioranza assoluta dei parenti di pari grado.

4. Le richieste e l'assenso sono presentati all'Ufficiale di Stato Civile per scritto, con le modalità semplificate previste per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del dpr 445/2000.



5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre eventualmente per la cremazione.

6. Per la cremazione di resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, né l'eventuale nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria previsto per i casi di morte improvvisa o sospetta.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali e di ossa devono essere raccolte in apposita urna cineraria di caratteristiche e con modalità indicate nel successivo articolo.

8. In caso di comprovata carenza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'Azienda USL territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza delle circostanze straordinarie rilevate, del periodo di effettuazione della cremazione, oltre che del luogo di deposito temporaneo delle ceneri. Gli aventi titolo potranno assumere decisioni in ordine alla destinazione finale delle ceneri, secondo le procedure correnti in materia di servizi cimiteriali e pratiche funerarie. Decorsi tre mesi di deposito temporaneo, senza che alcuno ne abbia fatto richiesta, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

Art. 4

Urne cinerarie e trasporto

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun defunto o di resti mortali, devono essere diligentemente raccolte in una apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

3. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature. Le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata dal gestore dell'impianto di cremazione, previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto incaricato ne dichiara la destinazione finale. Tale documento, conservato sia presso l'impianto di cremazione che presso il comune in cui è avvenuto il decesso, è inoltre consegnato in copia all'incaricato e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri unitamente all'eventuale autorizzazione all'affidamento.



5. L'urna cineraria, in mancanza dell'autorizzazione alla custodia personale o alla dispersione di cui ai successivi punti, dovrà essere immediatamente consegnata al cimitero individuato quale destinazione finale, secondo le procedure previste dai Servizi Cimiteriali, per la sua tumulazione od inumazione, o per essere avviata alla conservazione, in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

6. Ogni e qualsiasi trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal comune di decesso e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 5

Modalità di conservazione delle urne cinerarie

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in un'urna sigillata, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

a) tumulate

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è disposta in raccordo alle disposizioni del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria con riferimento alle concessioni cimiteriali. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi già occupati da altro defunto è per il periodo concessorio residuo.

Alla scadenza del periodo concessorio, salvo diversa disposizione degli aventi titolo, si procederà alla deposizione delle ceneri nel cinerario comune, per la loro conservazione in forma anonima e collettiva.

b) inumate in area cimiteriale

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale, nello spazio destinato a fossa di inumazione ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 (dieci)anni, salvo diversa durata disposta dai Servizi Cimiteriali. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto con le modalità analoghe previste per il servizio di inumazione delle salme nelle casse. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.



c) **conservate all'interno del cimitero**, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ovvero dovrà essere predisposto, nel cimitero del capoluogo, un luogo adeguato per l'accoglimento di tali urne;

d) **consegnate al soggetto affidatario**, con le modalità successivamente individuate e in rispetto alla normativa vigente.

Le ceneri inoltre possono essere conservate, sempre all'interno del cimitero, in forma anonima e collettiva, nel **cinerario comune** di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate a tale luogo.

La sepoltura delle urne nei cimiteri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, dopo che il richiedente abbia accertato la possibilità di sepoltura nel luogo indicato ed abbia assolto i relativi oneri.

Art. 6

Affidamento delle ceneri per la conservazione nel luogo prescelto – Autorizzazione

1. Soggetti affidatari: Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente in vita dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa. E' consentito l'affidamento a più soggetti.

E' fatto divieto all'affidatario, di lasciare la custodia dell'urna anche temporaneamente ad altro soggetto non autorizzato.

2. Luogo di conservazione. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, fatta salva la facoltà della stessa di indicare un diverso edificio di destinazione, all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.

Nel caso di affidamento ad enti o associazioni, il luogo di conservazione dovrà essere specificato all'atto della richiesta o della comunicazione di variazione.

La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di conservazione, per tutti gli adempimenti e le comunicazioni di propria competenza, anche ai fini dei controlli da parte dei soggetti incaricati.

3. Autorizzazione all'affidamento: L'affidamento, ai soggetti legittimati, delle urne cinerarie per la conservazione all'interno degli edifici, è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione comunale.

Competente a concedere ai richiedenti aventi titolo l'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti, è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o in alternativa del Comune di residenza del soggetto affidatario, che è tenuto a darne comunicazione: al Comune di residenza del defunto, al Comune del luogo di conservazione delle ceneri, se diversi, nonché al responsabile dell'impianto di cremazione.



Alla richiesta di affidamento, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita dal defunto, o espressa successivamente dagli aventi titolo, con le stesse modalità previste per la cremazione e richiamate in precedenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda per l'affidamento delle ceneri per la custodia personale, può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo esatto ove l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale e diligente custodia, garantendo l'urna da profanazioni.

L'affidatario è tenuto a rendere dichiarazione scritta di conoscenza ed accettazione di tutti gli obblighi connessi all'affidamento dell'urna cineraria, per la personale e diligente custodia all'interno dell'edificio prescelto, oltre che a dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla violazione delle norme. La dichiarazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del DPR 445/2000.

4. Registro: L'Ufficiale di stato civile iscrive nell'apposito registro "Affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

5. Decesso affidatario: In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto e resa nota con le modalità previste per la cremazione. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero e, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, si procederà alla conservazione in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

6. Controllo: Il Comune ha facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione, effettuati da ufficiali di Polizia Locale e/o personale dei servizi cimiteriali.

Qualora dal controllo emergessero violazioni alle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a diffidare formalmente l'affidatario, assegnando un termine per la regolarizzazione. In caso di inosservanza è facoltà dell'Ufficiale di Stato Civile di revocare l'autorizzazione rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna cineraria al cimitero, per la tumulazione o inumazione a carico dell'affidatario o, in caso di disinteresse, per la conservazione delle ceneri in forma anonima e collettiva nel cinerario comune.

Art. 7

Rinuncia all'affidamento dell'urna

1. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna; tale rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta, nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del DPR



445/2000, resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione e/o l'affidamento. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

2. In caso di rinuncia, può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero, su richiesta e a spese del rinunciatario o degli aventi causa.

3. L'ufficiale di stato civile annota nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" la rinuncia all'affidamento.

4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata disposta la tumulazione o inumazione dell'urna, né sia stata effettuata la dispersione delle ceneri, queste saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

Art. 8

Dispersione delle ceneri. Forme di manifestazione della volontà

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;

c) dichiarazione autografa, da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile.

Art. 9

Richiesta di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, legittimato a fare richiesta secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

b) del soggetto, legittimato alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata;

e) la destinazione finale dell'urna vuota.

2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione se non viene espressamente indicato il luogo della dispersione.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza specificarne il luogo, quest'ultimo è indicato, tra quelli consentiti, dal coniuge e dal



parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla unanimità degli stessi.

4. Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro dispersione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

5. Le urne cinerarie vuote potranno essere consegnate al Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, che provvederà al recupero od allo smaltimento, in conformità alla vigente normativa.

Art. 10

Soggetti legittimati a presentare richiesta e eseguire la dispersione

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri il soggetto legittimato a fare richiesta di cremazione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto o, in mancanza, dai soggetti individuati dalla normativa in materia e indicati nei successivi punti.

3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede, oppure il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, la dispersione delle ceneri è eseguita, seguendo l'ordine prioritario sotto riportato, dalle seguenti persone:

a. dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti, nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b. dall'esecutore testamentario;

c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto non sia iscritto;

d. dal tutore di minore o interdetto;

e. in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale dei servizi cimiteriali del comune, solo per la dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali.

Art. 11

Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri

1. Il Comune di Castelfiorentino consente la dispersione delle ceneri sul proprio territorio, nei luoghi a ciò deputati, di coloro:

a) che sono deceduti nel territorio del Comune di Castelfiorentino;

b) che sono ovunque deceduti, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;



c) che sono nati morti, compreso i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;

d) che hanno il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune;

e) che, benché non residenti al momento del decesso, abbiano risieduto a Castelfiorentino per almeno 20 anni, anche non consecutivi.

2. Nel caso in cui la dispersione abbia luogo in altro comune, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri sarà rilasciata previa acquisizione del nulla osta da parte del Comune sul cui territorio avrà luogo la dispersione.

La dispersione delle ceneri è consentita all'interno delle aree cimiteriali, nel cosiddetto cinerario comune, od in natura, negli spazi aperti. In generale la dispersione in natura può avvenire nei seguenti luoghi:

- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva
- nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti
- nelle aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- in aree private all'aperto, previo consenso scritto del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

Le prescrizioni generali sopra richiamate valgono nel territorio della Regione Toscana. Si dà atto che il territorio comunale non dispone di montagne, di tratti marini o di laghi. Per il tratto comunale del fiume Elsa verrà con successivo provvedimento della Giunta Comunale individuato apposito luogo per la dispersione delle ceneri.

Per quanto riguarda le eventuali aree naturali nella disponibilità comunale, da adibire allo scopo, il predetto provvedimento di Giunta Comunale si riserverà di individuarle, nel rispetto della distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Con riferimento alla idoneità del luogo prescelto nell'ambito del territorio comunale, per la dispersione in natura di ceneri, i soggetti legittimati sono tenuti a indicare all'atto della richiesta la localizzazione esatta del luogo ed a descriverne le caratteristiche generali. Gli stessi sono inoltre tenuti a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità - nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci - la rispondenza del luogo scelto ai criteri stabiliti dalla normativa regionale, con particolare riguardo alla distanza da centri ed insediamenti abitativi ed alla proprietà delle aree interessate. Per le proprietà private dovrà inoltre essere prodotto il consenso alla dispersione del proprietario.

Le dichiarazioni ed il consenso richiamati dal presente punto sono rese dagli interessati per scritto, con le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 per la presentazioni di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Art. 12

Autorizzazione alla dispersione

SERVIZI AL CITTADINO

Comune di Castelfiorentino C.F. e P.I. 00441780483

Piazza del Popolo, 1 - 50051, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571.6861 fax 0571.629355

www.comune.castelfiorentino.fi.it

PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it



1. La dispersione delle ceneri è di norma autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, previa acquisizione del nulla-osta del Comune in cui si trova il luogo individuato per la dispersione delle ceneri, se diverso. Per tale motivo l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfiorentino rilascia l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri per le persone decedute nel territorio comunale;

2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfiorentino può inoltre autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio del Comune, anche quando provenienti da altri Comuni o dall'estero, nonché la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere già tumulato/inumato nei cimiteri cittadini, ovvero le cui urne siano già state affidate per la custodia personale o sepolte nel comune, qualora ne ricorrano le condizioni.

3. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.

4. Qualora l'autorizzazione alla dispersione nel territorio comunale sia stata rilasciata da altro comune, senza aver chiesto il preventivo nulla osta del Comune di Castelfiorentino, deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Castelfiorentino che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.

5. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi cimiteriali del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.

Art. 13

Deposito provvisorio delle urne cinerarie

E' consentita, a richiesta degli interessati o per disposizione del Comune, la sosta gratuita dell'urna cineraria, per un periodo massimo di mesi tre, presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva, indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

Art. 14

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 2 della LRT 29/2004 e in ogni caso in cui sia autorizzata la dispersione delle ceneri per volontà del defunto, viene realizzata nel cimitero del Capoluogo apposita targa, individuale o collettiva, in materiale resistente alle intemperie, che riporta i dati anagrafici del defunto, salvo espressa volontà di non menzione, secondo quanto disposto dall'art. 7 della normativa regionale succitata.



La realizzazione di tali targhe è a carico dell'affidatario e/o dal richiedente la dispersione delle ceneri. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche nel momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

2. Disposizioni transitorie. Dovendosi garantire il rispetto degli obblighi previsti, in via transitoria, per il tempo intercorrente all'allestimento degli spazi e alla definizione delle tariffe, le autorizzazioni all'affidamento delle urne per la custodia personale o per la dispersione sono subordinate ad uno specifico impegno all'assolvimento dei costi derivanti dalle prescrizioni in tema di Senso Comunitario della Morte. L'impegno costituisce parte integrante della dichiarazione di accettazione degli obblighi connessi alla custodia personale dell'urna o all'affidamento per la dispersione ed il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste di seguito nella misura massima, oltre che, in caso di affidamento per la custodia personale, la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo della consegna dell'urna.

Art. 15 **Tariffe**

1. È prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna:

- a) dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
- b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero
- c) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero

2. Le tariffe per le attività, servizi e prestazioni previsti nel presente Regolamento saranno determinate e aggiornate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, seguendo le indicazioni date con decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 130/2001.

Art. 16 **Registri cimiteriali**

1. Viene predisposto apposito registro "**Affidamento e dispersione ceneri**" nel quale l'ufficiale di Stato Civile annota:

- a) i dati anagrafici del defunto cremato e dell'affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- b) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
- c) la rinuncia all'affidamento;
- d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.

Art. 17 **Informazione ai cittadini**



1. Allo scopo di garantire ad ogni persona dignità e libertà di scelta, il Comune – tramite gli organi di informazione, la Carta dei Servizi, il proprio sito internet ed altre modalità di divulgazione - promuove e favorisce l'informazione sulle diverse pratiche funerarie ed i loro aspetti sociali ed economici, con particolare riguardo alla cremazione, l'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.

Art. 18

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 L.R.T. n. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis. D. Lgs. n. 267/2000, salvo non siano diversamente sanzionate, ovvero da Euro 25,00 a Euro 500,00.

2. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 130/2001, la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da Euro 2.582,00 a Euro 12.911,00.

Art. 19

Disposizioni finali

Il presente regolamento si raccorda con il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria. A quest'ultimo e a successive disposizioni impartite in materia di servizi cimiteriali dal Servizio "Servizi Tecnico-Manutentivi e Patrimonio" si rimanda per quanto in esso non espressamente previsto.